

COMUNE DI GRADO

Provincia di Gorizia



REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI

SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATI

ALLA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA

DEI SINGOLI E ALTRI INTERVENTI E

SERVIZI COMUNALI

Approvato con decreto commissariale con i poteri del Consiglio n. 23 dd. 09.04.2011
Modificato con decreto commissariale n. 30 dd. 14.05.2011

Articolo 1

Principi e finalità

Per contribuire a promuovere l'autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse, che non utilizzano altre forme di sostegno previste dal sistema di prestazioni e servizi o per cui altre prestazioni risultano insufficienti, possono essere erogati interventi di natura economica. L'azione dell'Amministrazione Comunale è sottesa dai seguenti principi:

- sostenere economicamente e temporaneamente i cittadini che si trovano in situazioni di bisogno, determinate dall'inadeguatezza del reddito o dall'assenza di adeguati mezzi di sussistenza;
- evitare l'aggravamento di situazioni determinate dalla momentanea assenza di mezzi di sostentamento derivanti da problemi di salute, perdita del lavoro, ecc.;
- prevenire l'emarginazione dei soggetti che risiedono nel territorio comunale.

Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza economica viene verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si riscontri la posizione soggettiva dell'assistito a fruire del contributo richiesto nei confronti di altri Enti, il Servizio sociale comunale fornisce tutte le indicazioni e la collaborazione che si rendano necessarie per accedere a tali contributi.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicati le norme relative all'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come stabilito da apposito regolamento. Vengono tenuti altresì in debito conto per l'accoglienza degli oneri assistenziali i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

Articolo 2

Destinatari

Sono destinatari degli interventi di natura economica i soggetti residenti nel Comune di Grado, che si trovino in una situazione di disagio.

Gli interventi si estendono ai soggetti occasionalmente presenti nel territorio che si trovino in situazioni di disagio rientranti nelle tipologie disciplinate dall'articolo 2 della L. 328/00 (cittadini appartenenti all'unione Europea, profughi, stranieri ed apolidi).

Articolo 3

Tipologie degli interventi di natura economica

Gli interventi di natura economica sono interventi finalizzati a soddisfare i bisogni fondamentali di vita. Si considerano bisogni fondamentali quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, alla salute, all'igiene della persona, all'abitare (affitto, riscaldamento, energia elettrica, acqua), alla scolarizzazione.

Gli interventi di natura economica sono distinti tra:

a) **Assistenza economica a carattere continuativo** : interventi di contrasto della povertà e di sostegno al reddito rivolti a persone che per età o per inabilità permanente dovuta ad handicap o malattie gravi, o perché portatori di gravi disagi sociali indipendentemente dalla loro età

sono sprovviste in modo permanente di reddito sufficiente a soddisfare i bisogni fondamentali di vita e non sono in grado di conseguirli mediante una normale attività lavorativa. Prevede la concessione di un contributo periodico pari alla differenza tra il parametro previsto all'art. 4 del presente regolamento e le risorse di cui dispongono il richiedente ed il suo nucleo familiare, definite con l'ISEE; può essere erogato per una durata massima di sei mesi.

b) Assistenza economica straordinaria: prevede l'erogazione di un contributo in un'unica soluzione, finalizzato a superare situazioni di bisogno straordinarie e temporanee ; può essere erogato qualora il reddito e le risorse del richiedente e del suo nucleo familiare, definite con l'ISEE, non superino l'importo del parametro definito al successivo art. 4 a cui sarà aggiunta la spesa specifica.

Oltre ai limiti reddituali previsti viene richiesta , per l'accesso al contributo straordinario, una relazione del Servizio sociale dalla quale si evince la finalità sociale dell'intervento economico assistenziale e quindi la sua necessità.

Il contributo erogabile non potrà superare l'importo annuale di €. 1.600,00.

Non saranno valutate le richieste di contributo straordinario da parte di persone e/o nuclei familiari con patrimonio mobiliare, risultante anche dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica dell'ISEE, uguale o superiore a €. 1.600,00.

Sono considerate straordinarie le categorie delle spese afferenti a : spese mediche ed assistenziali non coperte da altri contributi, attrezzatura sanitaria non coperta dal servizio sanitario nazionale, generi di prima necessità quali acquisto di vestiti e alimenti, imposte e tasse comunali.

Hanno inoltre carattere di straordinarietà i Contributi economici finalizzati in denaro o in altre forme ritenute idonee ad es. sotto forma di titoli per l'acquisto o pagamento diretto delle spese su presentazione di documentazione (abbattimento o esonero rette scuola materna, spese sanitarie e farmaceutiche, tickets sanitari, buoni viveri, centri estivi, ecc.) .

c) Intervento indifferibile e urgente

Per intervento economico indifferibile e urgente si intende il sussidio erogato una tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito. L'intervento indifferibile e urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti altrimenti competenti.

d) Interventi economici finalizzati alla copertura del costo per soluzioni abitative di emergenza temporanee

Interventi finalizzati alla copertura del costo per soluzioni abitative temporanee di emergenza per persone prive di alloggio e nell'impossibilità di essere ospitati presso familiari civilmente obbligati.

Può essere erogato un contributo economico "una tantum" per un importo pari a quattro mensilità del canone di locazione dovuto fino, comunque, ad un massimo €. 2.500,00.

Qualora il soggetto o nucleo familiare collocato in affittacamere/abitazioni temporanee di emergenza sia titolare di redditi di varia natura o sia beneficiario di interventi di supporto economico del servizio sociale o di servizi specialistici dell'Azienda Sanitaria, questi importi devono concorrere alla copertura del costo dell'affittacamere/ abitazioni temporanee al netto di una quota attribuita per l'acquisto di generi di prima necessità (generi alimentari e per la pulizia personale).

e) Contributi per specifiche categorie di utenti sono erogati secondo la normativa di riferimento,

ad esempio assegni di maternità, abbattimento canoni di locazione, barriere architettoniche, emigranti e rimpatriati ecc.

Articolo 4

Requisiti

Possono accedere agli interventi di natura economica i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti e sono disponibili ad assumere i seguenti impegni:

- situazione di disagio economico attestata da un indicatore I.S.E.E. inferiore o uguale ad € 7.597,50 ;
- appartenenza alle tipologie disciplinate dall'articolo 2;
- i soggetti richiedenti inoltre dovranno esprimere collaborazione con il Servizio Sociale Professionale nella formulazione di un progetto individualizzato che preveda tra l'altro l'accesso al sostegno economico e sottoscrivere un impegno per la realizzazione delle previsioni in esso contenute.

Ai fini del calcolo dell'ISEE fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, così come specificato nell'art. 1 bis del DPCM 242/2001.

Per una effettiva valutazione della situazione socio-economica familiare, nei particolari casi in cui il nucleo anagrafico non corrisponde al nucleo di effettiva convivenza, il Servizio Sociale comunale può considerare, ai fini del calcolo dell'ISEE, una composizione del nucleo familiare estratta.

Articolo 5*

Definizione dell'ammontare dell'intervento economico

L'importo dell'intervento economico è pari ad un dodicesimo della differenza tra il valore della situazione per l'accesso all'intervento (€ 7597,50) e il valore della situazione reddituale del richiedente.

Dal suddetto valore vanno detratti i redditi e rendite non fiscalmente imponibili, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.), eventuali agevolazioni o riduzioni applicati da vari enti sui servizi a domanda individuale, nonché i contributi e benefici ottenuti in base a normative regionali, statali, comunali (affitto, esoneri, badanti, libri di testo, borse di studio, ecc.).

Il Servizio sociale professionale a fronte della valutazione sociale dei bisogni di ogni singolo caso e del progetto elaborato può definire una diversa e/o inferiore durata o importo.

***Art. modificato da decreto commissariale n. 30 dd. 14.05.2011**

Articolo 6

Durata interventi

L'intervento economico è erogato per la durata massima di 6 mesi anche non continuativi.

Articolo 7

Procedimento per l'erogazione dei contributi economici

Gli interessati devono rivolgersi al Servizio Sociale del Comune e presentare:

- domanda su modulistica predisposta dal Servizio Sociale Professionale;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà volta a dichiarare tutti i contributi e le agevolazioni concesse dagli altri servizi comunali e/o altri enti assistenziali, alla data della domanda, nonché i sostegni di varia natura ricevuti, la disponibilità di beni mobili ed immobili, e le spese sostenute non rilevabili e ponderate con lo strumento dell'Isee;
- l'attestazione I.S.E.E., inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento. L'Assistente Sociale verifica con la persona la situazione personale e familiare ed elabora il programma assistenziale individualizzato per il nucleo familiare di riferimento, evidenziando lo stato di bisogno. Successivamente elabora la proposta di intervento concernente la misura dell'intervento economico da erogare. Qualora il singolo o il nucleo familiare non presentino la documentazione richiesta e/o non rispettino le finalità sottese agli interventi economici o non s'impegnino a dare attuazione al progetto sociale concordato, il Servizio Sociale esprime parere negativo rispetto alla richiesta. Alla conclusione del procedimento summenzionato, si procederà con atto dirigenziale all'assegnazione dell'intervento economico; la liquidazione potrà essere effettuata a mani dell'interessato o a mani dell'ente erogatore di utenze e/o servizi o di associazioni di volontariato, con cui il Comune collabora.

Articolo 8

Documentazione

La domanda del richiedente corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi delle norme di legge vigenti il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E.. Nel caso emergano differenze sostanziali, si provvederà all'eventuale integrazione del contributo in precedenza concesso.

Articolo 9

Deroghe

In deroga ai requisiti previsti dall'art. 4 per alcune situazioni soggettive (sopravvenuti eventi, quali decesso di un componente, perdita del lavoro, collocazione nelle liste di mobilità o attivazione delle misure previste dalla cassa integrazione guadagni) verrà dato corso all'assegnazione del beneficio, previa presentazione della seguente documentazione:

- attestazione relativa alla mutata condizione lavorativa;
- dichiarazione del Centro per l'Impegno attestante lo stato di disoccupazione ed i periodi di lavoro prestati nel corso dell'ultimo anno;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante l'attivazione delle misure di cassa integrazione guadagni e buste paga degli sei mesi ;
- dichiarazione delle autorità competenti attestante l'inserimento nelle liste di mobilità.

Posto che ai fini dell'accesso il valore di Isee deve essere pari o inferiore ad Euro 7.597,50 , per la determinazione dell'ammontare dell'intervento economico verrà tenuto conto della media delle entrate degli ultimi sei mesi, dell'affitto/mutuo fino al limite di Euro 500,00 mensili e del valore medio mensile massimo ottenibile rispetto al limite parametro di cui all'art. 4 , rapportato alla composizione del nucleo familiare secondo il valore appropriato della scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10

Casi particolari

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo. L'Amministrazione Comunale, in via eccezionale e per particolari casi d'emergenza, per scongiurare l'isolamento sociale e l'emarginazione, ha la facoltà di erogare dei contributi economici in deroga al presente regolamento su proposta del servizio sociale o del responsabile del servizio.

Rientrano nella fattispecie di casi particolari le seguenti tipologie:

- nuclei familiari i cui componenti presentino problemi di salute in fase di accertamento tali da precludere lo svolgimento di una attività lavorativa, privi di altri mezzi di sostentamento;
- nuclei familiari con situazioni debitorie gravi con Ater, Aziende erogatrici di servizi, che hanno sottoscritto con gli enti creditori impegni di rientro delle somme e modalità specifiche di copertura (cessione del quinto, prestito bancario) e necessitano di integrazioni per estinguere definitivamente il debito contratto.

Le condizioni sopraccitate devono essere debitamente documentate e vanno sottoposte ad attenta verifica. La definizione dell'ammontare dell'intervento economico avverrà con le modalità di cui all'art. 9.

Articolo 11

Priorità

L'assegnazione degli interventi di natura economica verrà effettuata di norma mensilmente sulla base delle seguenti priorità:

- 1) nuclei monoparentali con minori a carico e con provvedimenti dell'autorità giudiziaria, privi di rete familiare o con rete familiare fragile sul piano socio-economico;
- 2) nuclei monoparentali con minori a carico, privi di rete familiare e con rete familiare fragile sul piano socio-economico;

- 3) nuclei familiari monoreddito, nell'ambito dei quali si verifichi la perdita del lavoro, la collocazione nelle liste di mobilità o l'attivazione delle misure previste dalla cassa integrazione guadagni;
- 4) nuclei familiari monoreddito in cui è presente un portatore di handicap;
- 5) soggetti singoli licenziati, collocati nelle liste di mobilità o in cassa integrazione guadagni;
- 6) soggetti adulti con un grado di inabilità certificata, privi di occupazione lavorativa ed in attesa di percepire i benefici pensionistici;
- 7) soggetti singoli o coppie, titolari di trattamenti pensionistici minimi.

L'erogazione degli interventi economici verrà effettuata nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Articolo 12

Interruzione dell'intervento assistenziale

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese sia direttamente sia avvalendosi di altri uffici della pubblica amministrazione e/o servizi esterni, mediante verifica a campione o nel caso in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni).

A tal fine si potrà richiedere l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

La mancata esibizione, senza idonea giustificazione, dei documenti richiesti sarà equiparata all'accertamento di non veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con l'obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente in vigore in materia.

Articolo 13

Altri interventi e benefici economici erogati dal Comune

1 - Soggiorni climatici

Il soggiorno climatico si rivolge a tutti gli ultra sessantacinquenni ed alle persone disabili adulte, privilegiando quanti per problemi economici e/o di limitata autosufficienza non possono provvedervi in autonomia.

I soggiorni vacanza si propongono di stimolare e consolidare processi di socializzazione, proporre momenti di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago.

Possono essere organizzati (direttamente dall'Ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato) in località montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente livello di servizi.

Per tutta la durata del soggiorno, compatibilmente con le risorse dell'Ente, potrà essere garantita la presenza di personale di supporto e per l'animazione del tempo libero. La quota di partecipazione a carico dell'utenza, definita annualmente dall'Amministrazione comunale, comprende gli oneri afferenti al vitto e alloggio per l'intero periodo di soggiorno,

all'assicurazione, al costo del viaggio, unito ad eventuali gite, se previste, altri costi generali. I richiedenti la stanza singola sosterranno, a loro carico e per intero, l'onere aggiunto previsto dall'albergatore.

Qualora i partecipanti desiderino ottenere una riduzione della quota possono presentare attestazione ISEE : annualmente l'Amministrazione comunale definisce l'ammontare del beneficio.

Per i non residenti verrà accettata l'iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti.

I non residenti non avranno diritto ad alcuna agevolazione.

2 - Assistenza vittuaria

Per le persone in situazioni di disagio, fragilità, emarginazione, anziani dotati di discreta autonomia,- o non pienamente autonomi, viventi soli con rete familiare fragile e invalidi al 100% è prevista l'assistenza con pasti caldi al domicilio. L'accesso avviene attraverso il Servizio sociale professionale. La preparazione dei pasti caldi avviene presso la Casa di riposo. Annualmente la Giunta comunale definisce le tariffe per la fruizione del servizio.

3 - Borse lavoro – inserimenti lavorativi

Realizzazione di interventi di borse lavoro rivolti a soggetti che sono portatori di disagi sociali indipendentemente dalla loro età e sono sprovvisti di un reddito sufficiente a soddisfare i bisogni fondamentali di vita. Per queste persone viene elaborato un progetto nell'ambito del quale si individua il contesto disponibile all'attivazione della borsa lavoro.

Il progetto di borsa lavoro è attivato sulla base della valutazione del Servizio Sociale Professionale ed ha durata compatibile con le risorse di bilancio. E' prevista la copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortunio ed Inail e la stipula di apposita convenzione che disciplina il rapporto. Alle persone individuate viene erogato un contributo economico in relazione e come riconoscimento dell'impegno prestato, da un minimo di Euro 150,00 mensili ad un massimo Euro 240,00 mensili.

Articolo 14

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Articolo 15

Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo.

Da tale data è abrogato il Regolamento per l'erogazione dei sussidi agli indigenti approvato con deliberazione Consiliare n. 53/2003.